

DELIBERA N. 136/00

APPROVAZIONE DI NOTA INFORMATIVA SUGLI ONERI GENERALI AFFERENTI IL SISTEMA ELETTRICO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMI 1 E 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 26 GENNAIO 2000

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 3 agosto 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva europea 96/92/CE), prevede che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e); e che l'Autorità per l'energia elettrica provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al comma 10 del medesimo articolo 3;
 - il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), ha individuato, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas approvata con delibera 20 settembre 1999, n. 138/99, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
 - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, 26 gennaio 2000 costituisce onere generale afferente al sistema elettrico la

reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica;

- ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 5, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, vengono definiti criteri di ammissibilità, criteri di quantificazione e modalità della reintegrazione dei costi di cui al precedente alinea; e che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del del decreto del Ministro dell'industria, 26 gennaio 2000 nel caso di cessione degli impianti o degli impianti contrattuali di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, il cessionario subentra nei diritti ed oneri previsti dal presente titolo;
- l'Autorità con la deliberazione del 26 luglio 2000, n. 131/00, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 213 del 12 settembre 2000 ha definito modalità per l'ammissione alla reintegrazione dei costi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
- Visti:
 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera a);
 - la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
- Visti:
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 167 del 19 luglio 1989;
 - il provvedimento del CIP 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 270 del 19 novembre 1990;
 - il provvedimento del CIP 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
 - il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992;
 - il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
- Considerato che l'attuazione delle disposizioni richiamate in premessa condiziona passaggi di significativa importanza per la realizzazione degli obiettivi di liberalizzazione sottesi all'attuazione della direttiva europea 96/92/CE quali in primo luogo il processo di cessione della capacità produttiva da parte della società Enel Spa come previsto e disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99;

- Ritenuta di conseguenza l'opportunità di fornire elementi informativi relativamente all'attuazione degli articoli da 3 a 7 del decreto del Ministro dell'Industria 26 gennaio 2000, evidenziando gli adempimenti a carico dell'Autorità nonché i criteri che l'Autorità intende seguire ai fini della determinazione dei parametri, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, atti a consentire la quantificazione degli oneri relativi all'attività di generazione di energia elettrica, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto;
- Ritenuta l'opportunità di fornire elementi informativi in ordine ai criteri che l'Autorità intende seguire per determinare la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, da recuperare ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto 26 gennaio 2000;

DELIBERA

- Di approvare il documento “Nota informativa sugli oneri generali afferenti il sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera (Allegato A);
- Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, e per competenza, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministro delle politiche comunitarie;
- Di trasmettere il soprarichiamato documento, per informazione, alla Commissione europea e ai soggetti interessati del settore dell'energia elettrica anche per mezzo di diffusione su rete informatica internet;
- Di conferire mandato al Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per le azioni a seguire.